Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Rapporti occasionali con le banche
Non sempre sono necessari i dati anagrafici e il codice fiscale

Meno obblighi di raccolta e di comunicazione dei dati identificativi per i tabaccai che, attraverso convenzioni con le banche, offrono ai propri clienti un servizio di pagamento di beni e servizi con carte di credito o carte di debito.

Con la risoluzione n. 119/E pubblicata oggi, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per questo tipo di operazioni la banca, attraverso i tabaccai convenzionati, è tenuta, ai fini della tracciabilità, a rilevare soltanto il codice fiscale per assolvere agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria. Il codice fiscale, infatti, è sufficiente ad identificare i clienti, che in quanto titolari di carte di credito sono già censiti dagli operatori finanziari.
Inoltre, l'Agenzia ricorda che sono escluse dall'obbligo di rilevazione dei dati le operazioni non significative ai fini dei controlli, come ad esempio il pagamento di ticket sanitari e l'acquisto di biglietti di trasporto pubblico, e quelle per cui i dati siano già stati comunicati, come le utenze, o già presenti nell'Anagrafe tributaria, come nel caso del versamento dei tributi.

Il testo completo della risoluzione n. 119/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni.

Roma, 05 maggio 2009

UFFICIO STAMPA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)